



OSSERVATORIO DOTTRINALE

ottobre – dicembre 2024

(a cura di Niccolò BALDELLI)

Tematiche trattate: *Crollo colposo – Patrimonio culturale – Reati edilizi – Tutela degli animali – Tutela penale dell'ambiente*

[Crollo colposo] Cecilia Valbonesi, *Le incertezze della scienza sismica alla prova della colpa penale: quale futuro?* (Nota a Cassazione penale, Sez. IV, 14 marzo 2024 (ud. 6 febbraio 2024), n. 10652), in *Giurisprudenza Italiana*, 11, 2024, p. 2455 - 2461.
ABSTRACT - Il difficile incontro fra le fisiologiche incertezze che caratterizzano la scienza sismica e gli schemi ascrittivi della responsabilità penale trova nel processo legato ai crolli di Amatrice un contesto di profonda incidenza che coinvolge i profili legati alla sussistenza della posizione di garanzia, della relazione causale e del coefficiente soggettivo della responsabilità. Il tenore della pronuncia in commento sollecita, oltre che ad un ripensamento più profondo dei rapporti fra scienza e diritto penale, una sintetica riflessione sul fulcro del disvalore di condotta dell'illecito colposo, anche nell'ottica di un maggiore equilibrio sanzionatorio.

[Patrimonio culturale] Federico Valente Bagattini, *Una breve riflessione sul patrimonio culturale come bene giuridico*, in *Sistema Penale*, 1, 2025, p. 127 - 135.
ABSTRACT - Dopo aver analizzato le innovazioni apportate dalle recenti leggi nn. 22 del 2022 e 6 del 2024, lo scritto si sofferma sul problema della nozione di "bene culturale" rilevante agli effetti penali. Illustrati i due orientamenti contrapposti, l'Autore si concentra sulle fattispecie maggiormente problematiche e suggerisce una soluzione differenziata a seconda dello scopo di tutela sotteso a ciascuna di esse. Per i reati come il furto che comportano che il bene culturale circoli illecitamente tra diversi soggetti, si propende per la nozione formale di cui all'art. 10 d.lgs. 42 del 2004 mentre



per danneggiamento e deturpamento di beni culturali per la nozione sostanziale. Lo scritto si chiude auspicando un intervento chiarificatore da parte del legislatore.

[Reati edilizi] Simone Lucattini, *Esecuzione penale ed esecuzione amministrativa: dalla vicarianza al coordinamento* (nota a T.A.R. Toscana, Sez. III, 5 ottobre 2022 n. 1119), in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 5, 2024, p. 959 – 982

ABSTRACT - La sentenza T.A.R. Toscana, Sez. III, 5 ottobre 2022 n. 1119 prova a mettere ordine nell'intreccio tra i differenti poteri di repressione degli abusi edilizi - quello del giudice penale e quello dell'amministrazione comunale - ove vengano applicati ad un medesimo fatto illecito. Il caso deciso dal giudice toscano consente, quindi, di gettare luce sulle varie problematiche di funzionamento di un sistema repressivo dualistico. Un tale sistema sprigiona, di per sé, un intenso bisogno di coordinamento, fino alla fase d'esecuzione degli ordini di demolizione e anche nella fase post-esecuzione, con riferimento alle spese dell'esecuzione in danno.

[Tutela degli animali] Francesco Paolo Traisci, *Primo non uccidere: il diritto alla vita dell'animale selvatico e la caccia*, in *Rivista di diritto agroalimentare*, 3, 2024, p. 591-618.

ABSTRACT - L'attività venatoria, insieme alla raccolta di frutti spontanei, è stata sicuramente la prima attività con la quale l'essere umano si è procurato il proprio sostentamento. E, anche quando l'uomo ha iniziato a dedicarsi alla coltivazione del fondo ed all'allevamento, l'uccisione di animali selvatici ha rappresentato una diffusa occupazione, svolta spesso a fini ludici ma regolamentata dalla legge nei vari contesti nazionali, con la considerazione che l'animale selvatico fosse comunque un oggetto a disposizione dell'uomo. Questa concezione utilitaristica dell'animale si è tuttavia progressivamente scontrata con una visione più empatica nei suoi confronti, secondo la quale egli dovrebbe essere considerato un essere sensibile, capace di pensiero e di sofferenza, e non un mero oggetto di diritti. Proprio in quest'ottica sono stati introdotti



strumenti di tutela penale degli animali, in particolare della loro incolumità fisica, che debbono tuttavia trovare un temperamento con la riconosciuta liceità dell'attività venatoria. Il presente saggio si prefigge proprio di delineare gli estremi di questa contrapposizione fra la normativa penale che punisce chiunque uccida senza necessità un animale ed il diritto di caccia riconosciuto e regolamentato dal nostro ordinamento (così come da quasi tutti gli ordinamenti occidentali), valutando le soluzioni attualmente adottate.

[Tutela penale dell'ambiente] Demetrio Villani, *È ora di ripensare la tutela penale dell'ambiente? Un nuovo intervento comunitario a sedici anni dalla Direttiva 2008/99/CE*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 1, 2024, p. 370 – 393.

ABSTRACT - La Direttiva 2008/99/CE ha segnato un importante passo avanti nel riconoscimento della protezione ambientale come obiettivo fondamentale del diritto penale, imponendo agli Stati membri l'obbligo di criminalizzare una serie di comportamenti dannosi per l'ambiente. Tuttavia, l'evoluzione delle minacce ambientali, così come l'espansione di una sempre più diffusa coscienza ambientale, hanno imposto una rivalutazione dell'efficacia del provvedimento comunitario. È così che a sedici anni dall'adozione di quest'ultimo, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, la quale mira a sostituire il precedente provvedimento definendo nuovi reati ambientali e armonizzando in ambito comunitario il livello delle sanzioni rivolte alle persone fisiche e, per la prima volta, anche alle persone giuridiche. Affrontata una breve analisi dei principi ispiratori della nuova Direttiva contenuti nel preambolo, si procederà, quindi, all'illustrazione delle principali novità contenute nel nuovo testo comunitario nel tentativo di fornire una visione d'insieme, evidenziando i principali elementi di forza, anche in vista di una sua trasposizione nel diritto italiano.



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 4/2024

[Tutela penale dell'ambiente] Michael G. Faure, *The EU Environmental Crime Directive 2024: A Revolution in EU Environmental Criminal Law?*, in *Journal of Environmental Law*, Vol. 36, Issue 3, November 2024, p. 323 - 342.

ABSTRACT - On 11 April 2024, the European Union (EU) adopted a new Environmental Crime Directive (ECD) that departs from how the relationship between administrative law and criminal law has previously been defined in EU law. According to the revised ECD, a conduct shall be deemed unlawful when it is in 'manifest breach of relevant substantive legal requirements' – even when there is compliance with an administrative permit. With this, the new ECD has *de facto* created autonomous environmental crimes. This is revolutionary, as in most legal systems criminal liability is not possible if an operator complied with the conditions of a permit. This article argues that this legal development is welcomed as a way to ensure effective environmental criminal enforcement. The question that remains open, however, is how the concept of 'manifest breach of relevant substantive legal requirements' will be translated by the Member States during the transposition of the amended ECD into national law. It is argued that it is especially important to find a formulation that can be reconciled with the legality principle, requiring the conditions for criminal liability to be specified in a clear and specific manner whilst ensuring that environmental crimes are held to account.